DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1966

che fa obbligo alla Repubblica italiana di abrogare le misure di salvaguardia adottate per i bovini ed i vitelli

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(66/474/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 14/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [1], in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, terzo capoverso,

Dopo consultazione degli Stati membri nell'ambito del Comitato di gestione per le carni bovine,

Considerando che, in data 23 luglio 1966, il Governo della Repubblica italiana ha informato la Commissione che, a decorrere dal 24 luglio 1966, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento n. 14/64/CEE, all'atto dell'importazione dai Paesi terzi di bovini e relative carni, viene riscosso un importo supplementare pari al 60 % del prelievo determinato ai sensi dell'articolo 5 dello stesso regolamento; che lo stesso importo à riscosso per i vitelli e le loro carni; che i vitelli ed i giovani bovini destinati all'ingrasso, nonché le carni congelate destinate sotto controllo doganale all'industria di trasformazione, sono esclusi dalla misura di salvaguardia;

Considerando che, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento n. 14/64/CEE, per le importazioni dai Paesi terzi è incompatibile con l'applicazione del suddetto regolamento la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente diverso da quelli previsti dal regolamento;

Considerando che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento n. 14/64/CEE, uno Stato membro può, tuttavia, adottare le necessarie misure di salvaguardia concernenti l'importazione se, a seguito dell'applicazione delle misure relative alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato delle carni bovine, detto mercato subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni, gravi perturbazioni idonee a compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del Trattato;

Considerando che, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento n. 14/64/CEE, uno Stato membro non si avvale della facoltà d'intervento prevista dall'articolo 10, paragrafo 1 dello stesso regolamento può applicare un prelievo all'importazione dagli altri Stati membri soltanto quando il prezzo dei grassi bovini, accertato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5 del summenzionato regolamento, è inferiore sul suo mercato di più del 10 % al prezzo d'orientamento;

Considerando che la limitazione, prevista dall'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento n. 14/64/CEE, della possibilità d'istituire un prelievo intracomunitario non avrebbe significato se un tale prelievo potesse essere riscosso, ai sensi dell'articolo 16 dello stesso regolamento, quando lo scarto tra il prezzo di mercato ed il prezzo d'orientamento è inferiore al 10 %, che, in conseguenza, il mercato di uno Stato membro, il quale non interviene in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 14/64/CEE, non può subire una grave perturbazione idonea a compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del Trattato che al più presto allorquando il prezzo dei grassi bovini, accertato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5 del suddetto regolamento, è inferiore di più del 10 % al prezzo d'orientamento;

Considerando che la Repubblica italiana non si avvale della facoltà prevista dall'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento n. 14/64/CEE; che il prezzo dei grassi bovini accertato durante la settimana dal 18 al 24 luglio 1966 ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5 dello stesso regolamento, è pari al 96,4 % del prezzo d'orientamento; che quindi il mercato italiano dei grassi bovini non subisce attualmente una grave perturbazione;

Considerando che tale mercato non rischia neppure di subire una grave perturbazione; che infatti, anche se i prezzi dei grassi bovini continuassero a diminuire nello stesso modo delle trascorse settimane, sarebbero necessarie parecchie settimane prima che fossero inferiori

[1] GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 562/64.

di più del 10 % al prezzzo d'orientamento; che non v'è motivo di supporre che in futuro i prezzi diminuiranno più rapidamente che in passato;

Considerando che l'atteggiamento del Governo italiano conferma che il detto mercato non subisce o non rischia di subire gravi perturbazioni;

Considerando che, se il mercato italiano fosse gravemente perturbato e se vi fosse pericolo di una grave perturbazione idonea a compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del Trattato, si imporrebbe il ricorso alle possibilità d'intervento previste dall'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento n. 14/64/CEE; che, tuttavia, il Governo italiano non ha dichiarato che intende intervenire in un prossimo futuro;

Considerando d'altra parte che non corrisponde alla tesi dell'esistenza di una grave perturbazione e di un pericolo di tale perturbazione il fatto che la Repubblica italiana continui ad avvalersi dell'autorizzazione, prevista dal regolamento n. 42/66/CEE [1], di sospendere i prelievi applicabili a talune categorie di carni congelate destinate sotto controllo doganale alla trasformazione e che il Governo italiano abbia chiesto alla Commissione, il 25 luglio 1966 l'autorizzazione di ridurre i dazi per questi stessi prodotti nella misura permessa dall'articolo 8 del regolamento n. 14/64/CEE,

Considerando che è evidente che neanche il mercato italiano dei vitelli subisce o rischia di subire una grave perturbazione; che infatti il prezzo dei vitelli, accertato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5 del regolamento n. 14/64/CEE per la settimana dal 18 al 24 luglio 1966, è pari al 117,5 % del prezzo d'orientamento;

Considerando che, non ricorrendo le condizioni dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento n. 14/64/CEE, la Commissione deve fare obbligo alla Repubblica italiana di abrogare le misure di salvaguardia da essa adottate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Alla Repubblica italiana è fatto obbligo di abrogare le misure di salvaguardia notificate alla Commissione il 23 luglio 1966, con le quali è stato istituito un importo supplementare pari al 60 % del prelievo determinato ai sensi dell'articolo 5 del regolamento n. 14/64/CEE.

Articolo 2

La presente decisione è destinata alla Repubblica italiana.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1966.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

L. LEVI SANDRI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1966

concernente la designazione di esperti veterinari che possono essere incaricati dell'elaborazione di pareri relativi ai macelli ed ai laboratori di sezionamento

(66/475/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Ecconomica Europea,

Vista la direttiva del Consiglio del 26 giugno 1964 relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche [2],

Vista la direttiva della Commissione del 13 maggio 1965 relativa alla procedura da seguire nell'elaborazione di pareri in materia di riconoscimento ufficiale di macelli e di laboratori di sezionamento negli scambi intracomunitari di carni fresche [3], e in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

Considerando che a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, della suddetta direttiva del Consiglio,

[1] GU n. 76 del 27. 4. 1966, pag. 1141/66.
[2] GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.
[3] GU n. 93 del 29. 5. 1965, pag. 1607/65.